

FORTIS L FUND

Société d'Investissement à Capital Variable
(Società di Investimento a Capitale Variabile)

L-1118 Luxembourg

14, rue Aldringen

R.C.S. Lussemburgo sezione B numero 32.327

costituita con atto notarile in data 29 novembre 1989, pubblicato sul *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* C numero 34 del 29 gennaio 1990,

MODIFICHE

Data	Notaio	Pubblicazione
21-06-2004	J. SECKLER	C 723 del 14-07-04
27-04-2006	H. HELLINCKX	C 949 del 15-05-06
18-12-2006	H. HELLINCKX	C

STATUTO COORDINATO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – DURATA – OGGETTO – SEDE SOCIALE

Art. 1. Forma e denominazione

In virtù del presente Statuto (qui di seguito "lo Statuto") è costituita "FORTIS L FUND", società anonima (qui di seguito "la Società") costituita nella forma di Società di investimento a capitale variabile (SICAV). In tutti i suoi documenti commerciali, la Società potrà essere anche denominata "FORTIS", ove tale abbreviazione sia seguita immediatamente dal nome di un suo comparto.

Art. 2. Durata

La Società è costituita per una durata illimitata.

Art. 3. Oggetto

L'oggetto esclusivo della Società è l'investimento in valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide dei fondi di cui dispone, allo scopo di ripartire i rischi di investimento affinché gli azionisti usufruiscano dei risultati della gestione degli attivi.

In genere la Società può adottare qualsiasi misura e concludere qualsiasi operazione che giudicherà utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, inteso nel senso più ampio in virtù della legge del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di Investimento Collettivo (qui di seguito la "Legge").

Art. 4. Sede sociale

La sede sociale della Società è fissata a Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo.

Qualora ritenesse che, a causa di eventi straordinari di ordine politico, economico o sociale verificatisi o imminenti, la normale attività della Società presso la sua sede sociale, ovvero l'agevole comunicazione con la sede o tra la sede e l'estero siano compromesse, il consiglio di amministrazione potrà provvisoriamente trasferire la sede sociale all'estero fino alla cessazione completa di tali circostanze anomale. Tale misura provvisoria non avrà alcun effetto sulla nazionalità della Società, che, nonostante il temporaneo trasferimento della sede sociale, resterà una società di diritto lussemburghese.

La Società può costituire, su semplice delibera del consiglio di amministrazione, proprie succursali o sedi sia nel Granducato del Lussemburgo sia all'estero. All'interno del territorio comunale, la sede sociale potrà essere trasferita su semplice decisione del consiglio di amministrazione.

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

Art. 5. Capitale sociale

Il capitale sociale è rappresentato da azioni interamente liberate, senza valore nominale ed è in qualsiasi momento pari al valore dell'attivo netto della Società.

Il suo capitale minimo è quello fissato dalla Legge.

Art. 6. Comparti di attivi

In base alle decisioni del consiglio di amministrazione, le azioni emesse saranno di varie classi (qui di seguito designate i "comparti") e i fondi raccolti con l'emissione delle azioni di ciascun comparto saranno investiti in valori mobiliari e altre attività finanziarie liquide, in funzione della politica di investimento stabilita dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle restrizioni previste dalla Legge e dalla normativa in vigore.

Art. 7. Categorie e sottocategorie di azioni

Per ogni comparto il consiglio di amministrazione può decidere di emettere categorie e/o sottocategorie di azioni corrispondenti a (i) una politica di distribuzione specifica, ad esempio con o senza distribuzione di dividendi ("azioni di distribuzione" o "azioni di capitalizzazione") e/o (ii) a una struttura specifica delle spese e/o (iii) a ogni altra specificità applicabile a una categoria e/o sottocategoria di azioni.

Art. 8. Tipologia di azioni

Le azioni di ciascun comparto, categoria e sottocategoria potranno essere emesse in forma nominativa o al portatore in base alla decisione del consiglio di amministrazione.

Le azioni al portatore potranno essere emesse in forma di certificati azionari secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Le azioni nominative verranno iscritte nel Registro degli Azionisti tenuto dalla Società o da una o più persone specificatamente designate dalla medesima. L'iscrizione dovrà menzionare il nominativo di ogni titolare delle azioni, la rispettiva residenza o il domicilio, il numero di azioni detenute, il comparto, la categoria e/o la sottocategoria a cui le azioni appartengono e l'importo corrisposto per ciascuna azione. Qualora l'azionista non fornisca il proprio indirizzo alla Società, di tale omissione potrà essere fatta menzione nel Registro degli Azionisti. In tal caso il domicilio elettivo dell'azionista verrà fissato presso la sede sociale della Società fino a quando l'azionista stesso non fornisca un proprio recapito. L'azionista potrà in qualsiasi momento far modificare l'indirizzo iscritto a Registro degli Azionisti mediante una dichiarazione scritta inviata alla Società presso la sede sociale o presso un altro recapito eventualmente comunicato dalla Società. Il trasferimento delle azioni nominative con atto tra vivi o tramite asse ereditario verrà iscritto al Registro degli Azionisti.

Il titolare delle azioni nominative riceverà conferma della propria iscrizione al Registro degli Azionisti o, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, un certificato rappresentativo delle azioni.

I certificati azionari recano la firma di due membri del consiglio di amministrazione della Società. Tali firme potranno essere manoscritte, stampate o stampigliate. Le firme continueranno ad essere valide anche qualora i firmatari non disponessero più del potere di firma dopo la stampa dei titoli. Una delle firme può anche essere apposta da persona specificatamente delegata dal consiglio di amministrazione. In tal caso la firma deve essere manoscritta.

All'azionista che richieda l'emissione fisica dei certificati azionari potranno essere addebitate le relative spese di consegna, il cui importo verrà precisato nel prospetto informativo.

I certificati azionari possono essere scambiati in qualsiasi momento con altri certificati di forma e taglio differente, con addebito dei costi di tale operazione a chi ne abbia fatto richiesta.

Su richiesta del titolare e nei limiti e alle condizioni fissate dal consiglio di amministrazione, le azioni nominative potranno essere convertite in azioni al portatore e viceversa. I costi della conversione delle azioni potranno essere addebitati all'azionista.

La conversione delle azioni nominative in azioni al portatore sarà realizzata tramite annullamento dei certificati azionari nominativi, qualora tali certificati siano stati emessi, e con l'emissione di uno o più certificati azionari al portatore in loro sostituzione. Di tale annullamento dovrà essere fatta specifica menzione nel Registro degli Azionisti. La conversione delle azioni al portatore in azioni nominative sarà realizzata tramite annullamento dei certificati azionari al portatore e, se del caso, con l'emissione di uno o più certificati azionari nominativi in loro sostituzione. Di tale emissione dovrà essere fatta specifica menzione nel Registro degli Azionisti delle azioni nominative.

La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Se la titolarità delle azioni è indivisa, frazionata o contestata, i soggetti che vantano un diritto di titolarità sulle medesime dovranno designare un mandatario unico che le rappresenti nei confronti della Società, la quale avrà il diritto di sospendere ogni diritto connesso alle azioni fintantoché tale rappresentante unico non sia stato designato.

Art. 9. Certificati azionari persi o danneggiati

In caso di smarrimento e/o distruzione del certificato azionario, debitamente documentati, l'azionista potrà richiedere alla Società il rilascio di un duplicato alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla Società. L'emissione di un nuovo certificato, recante apposita dicitura indicante che si tratta di un duplicato, comporta l'annullamento del certificato originale.

I certificati azionari danneggiati o deteriorati possono essere sostituiti da nuovi certificati per ordine della Società. Tali certificati danneggiati o deteriorati dovranno essere riconsegnati alla Società, che provvederà al loro immediato annullamento.

La Società può, a sua discrezione, addebitare all'azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato, nonché di tutte le spese documentate sostenute dalla Società per l'emissione e l'iscrizione a Registro degli Azionisti, ovvero per la distruzione del vecchio certificato.

Art. 10. Emissione di azioni

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a emettere, senza limitazioni e in qualsiasi momento, nuove azioni, interamente liberate, senza riservare ai vecchi azionisti alcun diritto di sottoscrizione sulle azioni da emettere.

Quando la Società offre in sottoscrizione nuove azioni, il prezzo unitario stabilito deve essere pari al valore netto di inventario per azione del relativo comparto, categoria o sottocategoria (o eventualmente al prezzo di sottoscrizione iniziale specificato nel prospetto informativo), a cui verranno eventualmente aggiunte le spese e commissioni fissate dal consiglio di amministrazione.

Il prezzo di sottoscrizione dovrà essere versato entro i termini stabiliti dal consiglio di amministrazione, comunque non superiori a sette giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dalla data di determinazione del valore netto applicabile.

Le domande di sottoscrizione possono essere sospese alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare a ogni amministratore, al direttore della Società o a qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato, il compito di accettare le sottoscrizioni, procedere all'incasso del corrispettivo ed effettuare la consegna delle nuove azioni emesse.

È altresì facoltà del consiglio di amministrazione emettere frazioni di azioni nominative o al portatore, che saranno accreditate sul conto titoli dell'azionista. Le frazioni di azioni daranno diritto a una quota proporzionale di dividendi.

Il consiglio di amministrazione potrà accettare l'emissione di azioni in cambio del conferimento in natura di valori mobiliari, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge in vigore, con particolare riguardo all'obbligo di stesura di una perizia da parte di un revisore contabile della Società, e purché tali valori mobiliari siano compatibili con la politica di investimento e le restrizioni degli investimenti applicabili al relativo comparto della Società, così come descritte nel prospetto informativo.

Art. 11. Restrizioni all'acquisto di azioni della Società

La Società potrà limitare o impedire l'acquisizione di azioni della Società da parte di talune persone fisiche o giuridiche, ove tale acquisizione comporti una violazione delle vigenti leggi o leda gli interessi della Società stessa.

Art. 12. Conversione delle azioni

Fatte salve le specifiche restrizioni stabilite dal consiglio di amministrazione, indicate nel prospetto informativo, ogni azionista ha il diritto di chiedere la conversione, all'interno di un comparto o tra comparti, di tutte le azioni o di parte delle azioni di una categoria o sottocategoria in azioni della stessa o di altra categoria o sottocategoria.

Il prezzo di conversione utilizzato sarà quello del rispettivo valore netto di inventario delle due categorie/sottocategorie di azioni interessate, calcolato lo stesso Giorno di Valutazione, deducendo le eventuali spese e commissioni fissate dal consiglio di amministrazione.

Qualora, per effetto della conversione, il numero di azioni o il valore netto di inventario delle azioni detenute da un azionista di una specifica categoria/sottocategoria dovesse scendere al di sotto del numero o del valore fissati dal consiglio di amministrazione, la Società ha la facoltà di obbligare il suddetto azionista a convertire anche le restanti azioni della categoria/sottocategoria interessata.

Le azioni oggetto della conversione si intenderanno annullate.

Le richieste di conversione possono essere sospese alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 13. Riscatto di azioni

Ciascun azionista ha il diritto di chiedere alla Società il riscatto di tutte le azioni detenute o di parte delle stesse, secondo le modalità fissate dal consiglio di amministrazione nel prospetto informativo, ed entro i limiti imposti dalla Legge e dal presente Statuto.

Il prezzo di riscatto sarà corrisposto entro i termini stabiliti dal consiglio di amministrazione e comunque non oltre sette giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dalla data in cui è stato determinato il valore netto applicabile.

Il prezzo di riscatto sarà pari al valore netto di inventario per azione del comparto e della categoria/sottocategoria di azioni interessata, deducendo le eventuali spese e commissioni fissate dal consiglio di amministrazione.

Qualora, per effetto della domanda di riscatto, il numero di azioni o il valore netto di inventario delle azioni detenute da un azionista di una specifica categoria/sottocategoria dovesse scendere al di sotto del numero o del valore fissati dal consiglio di amministrazione, la Società ha la facoltà di obbligare il suddetto azionista a riscattare anche le restanti azioni della categoria/sottocategoria interessata.

Il consiglio di amministrazione avrà il diritto di effettuare il pagamento del prezzo di riscatto di ogni azionista consenziente, mediante attribuzione in natura di valori mobiliari del comparto interessato, purché gli azionisti esistenti non subiscano danni e venga redatta una relazione di valutazione da parte del revisore della Società. La natura o il tipo di disponibilità da trasferire in questi casi saranno determinati dal gestore nel rispetto della politica e delle restrizioni di investimento del comparto interessato.

Tutte le azioni riscattate si intenderanno annullate.

Le richieste di riscatto possono essere sospese alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 14. Valore netto di inventario

Il valore dell'attivo netto e il valore netto di inventario delle azioni di ciascun comparto, categoria e sottocategoria di azioni della Società, nonché il prezzo di emissione, conversione e riscatto, saranno determinati dalla Società almeno due volte al mese, secondo una periodicità stabilita dal consiglio di amministrazione.

Il valore dell'attivo netto di ciascun comparto è pari al valore totale degli attivi del comparto meno i debiti.

Il valore netto di inventario per azione si ottiene dividendo l'attivo netto del comparto per il numero di azioni emesse del comparto, tenuto conto, ove necessario, della

distribuzione dell'attivo netto tra le varie categorie e sottocategorie di azioni del comparto.

Tale valore netto sarà espresso nella moneta di denominazione del comparto o in qualsiasi altra divisa stabilita dal consiglio di amministrazione.

Il giorno di determinazione del valore netto di inventario è designato nel presente Statuto come "Giorno di Valutazione".

Le modalità di valutazione applicate saranno le seguenti:

Gli attivi della Società comprenderanno in particolare:

- (1) tutti i contanti in cassa o in deposito, inclusi gli interessi scaduti non ancora incassati e gli interessi maturati su questi depositi fino al giorno di pagamento;
- (2) tutti gli effetti e i titoli pagabili a vista e i conti attivi (inclusi i risultati della vendita dei titoli, il cui prezzo non è stato ancora incassato);
- (3) tutti i titoli, quote, azioni, obbligazioni, diritti di opzione o di sottoscrizione e altri investimenti e valori mobiliari di proprietà della Società;
- (4) tutti i dividendi e le distribuzioni da ricevere da parte della Società in contanti o in titoli, nella misura in cui la Società ne era conoscenza;
- (5) tutti gli interessi maturati non ancora percepiti e tutti gli interessi prodotti fino al giorno del pagamento attraverso i titoli di proprietà della Società, salvo nel caso in cui questi interessi siano inclusi nella somma principale di questi valori;
- (6) i costi di impianto e ampliamento della Società, nella misura in cui non sono stati ammortizzati;
- (7) tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, incluse le spese pagate in anticipo.

Fatto salvo quanto può essere specificato per un comparto, una categoria e/o una sottocategoria, il valore di questi attivi sarà determinato nel modo seguente:

- (a) il valore dei contanti in cassa o in deposito, degli effetti e dei titoli pagabili a vista e dei conti attivi, delle spese pagate in anticipo e dei dividendi e interessi annunciati o scaduti ma non ancora incassati, sarà costituito dal valore nominale di queste disponibilità, salvo nel caso in cui risulti improbabile che tale valore possa essere percepito; in quest'ultimo caso, il valore sarà determinato detraendo l'importo che la Società riterrà adeguato al fine di riflettere il valore reale di queste disponibilità;
- (b) il valore delle quote di organismi di investimento collettivo sarà determinato sull'ultimo valore netto di inventario disponibile;
- (c) la valutazione di qualsiasi titolo ammesso a una quotazione ufficiale o a qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, si basa sull'ultimo corso conosciuto a Lussemburgo, il giorno di valutazione e, se tale valore viene trattato su più mercati, sull'ultimo corso conosciuto del mercato principale di questo valore; se l'ultimo corso conosciuto non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul valore probabile di realizzo che il consiglio di amministrazione valuterà con prudenza e buona fede;
- (d) I titoli non quotati o non negoziati sul mercato borsistico o su qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico saranno valutati sulla base del valore probabile di realizzo stimato con prudenza e buona fede;
- (e) I titoli espressi in una valuta diversa dalla valuta di espressione del comparto interessato saranno convertiti sulla base del tasso di cambio applicabile al giorno di valutazione;
- (f) Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di determinare o modificare le regole relative alla determinazione dei corsi di valutazione pertinenti. Le decisioni adottate in merito saranno riportate nel presente prospetto informativo;

(g) Gli swap saranno valutati sulla base del loro valore di mercato, secondo quanto determinato sotto il controllo del consiglio di amministrazione della Società e secondo le procedure da esso stabilite;

(h) Il modello interno di valutazione di CDS utilizza come *input* la curva dei tassi dei CDS, il tasso di copertura e un tasso di attualizzazione (LIBOR o tasso di Swap del mercato) per calcolare l'immissione sul mercato (*mark-to-market*). Questo modello interno produce altresì la curva dei tassi delle probabilità di inadempienza. Per stabilire la curva dei tassi dei CDS vengono utilizzati i dati di un certo numero di contropartite attive nel mercato dei CDS. Il gestore utilizza la valutazione dei CDS delle contropartite per confrontarli con i valori ottenuti servendosi del modello interno. La base di partenza per la costruzione del modello interno è l'uguaglianza, al momento della firma del CDS, fra il ramo variabile e il ramo fisso del CDS.

Gli impegni della Società comprenderanno in particolare:

- (1) tutti i prestiti, effetti scaduti e conti esigibili;
- (2) tutte le obbligazioni conosciute, scadute o meno, incluse tutte le obbligazioni contrattuali scadute che hanno come obiettivo pagamenti in contanti o in natura (incluso l'importo dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora pagati);
- (3) tutte le riserve, autorizzate o approvate dal consiglio di amministrazione, in particolare quelle che erano state costituite al fine di far fronte a una potenziale minusvalenza su certi investimenti della Società;
- (4) qualsiasi altro impegno della Società, di qualunque natura, ad eccezione di quelli rappresentati dai mezzi propri della Società. Per la valutazione dell'importo di questi altri impegni, la Società prenderà in considerazione tutte le spese che essa dovrà sostenere, incluse, senza alcun limite, le spese di costituzione e di modifica successiva dello statuto, del prospetto informativo o di qualsiasi altro documento relativo alla Società, le commissioni e le spese pagabili al gestore, al contabile, al depositario e agli agenti corrispondenti, all'agente domiciliatario, all'agente amministrativo, all'agente responsabile per i trasferimenti, agli agenti paganti o qualsiasi altro agente prestatore, mandatario e/o impiegato della Società, nonché ai rappresentanti permanenti della Società nei paesi in cui essa è soggetta alla registrazione, le spese di assistenza giuridica e di revisione dei conti annuali della Società, le spese di promozione, le spese di stampa e di pubblicazione dei documenti di vendita delle azioni, le spese di stampa delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, le spese di stampa dei titoli al portatore, le spese di svolgimento di assemblee e riunioni del consiglio di amministrazione, le spese di viaggio ragionevoli degli amministratori e direttori, i gettoni di presenza, le spese delle dichiarazioni di registrazione, qualsiasi imposta e diritto prelevato dalle autorità governative e dalle borse valori, le spese di pubblicazione dei prezzi di emissione e di riscatto, nonché qualsiasi altra spesa di gestione, incluse le spese finanziarie, bancarie o di intermediazione sostenute al momento dell'acquisto o della vendita di disponibilità o in altre circostanze e qualsiasi altra spesa amministrativa. Per la valutazione dell'importo di tali impegni, la Società terrà conto, prorata temporis, delle spese, amministrative e di altro genere, che hanno un carattere regolare o periodico.

Le disponibilità, gli impegni, gli oneri e le spese non attribuibili a un comparto, a una categoria o a una sottocategoria saranno imputati ai vari comparti, categorie o sottocategorie in parti uguali o, se gli importi in causa lo giustificano, in percentuale ai loro rispettivi attivi netti. Ogni azione della Società che starà per essere riscattata sarà considerata come un'azione emessa ed esistente fino alla chiusura del giorno di valutazione che si applica al riscatto di questa azione e il suo prezzo sarà considerato come impegno della Società a partire dalla chiusura di questo giorno e fino a quando non sarà stato pagato il prezzo. Ogni azione da emettere da parte della Società in conformità con le domande di sottoscrizione ricevute sarà trattata come se fosse stata emessa alla chiusura del giorno di valutazione del suo prezzo di emissione e il

suo prezzo sarà trattato come un importo dovuto alla Società fino a quando non sarà stato ricevuto da quest'ultima. Nella misura del possibile, si terrà conto di qualsiasi investimento o disinvestimento deciso dalla Società fino al giorno di valutazione.

Art. 15. Sospensione del calcolo del valore netto di inventario e dell'emissione, della conversione e del riscatto delle azioni

Ferme restando le cause di sospensione legale, il Consiglio di amministrazione della Società potrà in qualsiasi momento sospendere il calcolo del valore netto di inventario delle azioni di uno o più comparti, nonché l'emissione, la conversione e il riscatto delle azioni, nei casi seguenti:

(a) per tutto il periodo durante il quale uno o più mercati valutari o una borsa valori, che rappresentano i mercati o la borsa principali in cui viene quotata una parte consistente degli investimenti del comparto in un determinato momento, sono chiusi, salvo nei giorni di chiusura abituali, o durante il quale gli scambi sono soggetti a restrizioni sostanziali o sono sospesi;

(b) quando la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi evento di forza maggiore, che esula dalla responsabilità o dai poteri della Società, rendono impossibile disporre delle sue disponibilità attraverso mezzi accettabili e normali, senza arrecare un grave danno agli interessi degli azionisti;

(c) durante qualsiasi interruzione delle comunicazioni, normalmente utilizzate per determinare il prezzo di qualsiasi investimento della Società o dei prezzi correnti sul mercato o una qualsiasi borsa;

(d) quando restrizioni legate ai cambi o ai movimenti di capitali impediscono di effettuare transazioni per conto della Società o quando le operazioni di acquisto o di vendita degli attivi della Società non possono essere realizzate a tassi di cambio normali;

(e) nel momento in cui viene adottata la decisione di liquidare la Società o uno o più comparti;

(f) al fine di stabilire la parità di scambio nell'ambito di un'operazione di fusione, conferimento di attivi, scissione o qualsiasi operazione di ristrutturazione in seno a un comparto, attraverso un comparto o in uno o più comparti della Società e per un periodo massimo di due giorni lavorativi bancari a Lussemburgo;

(g) nonché in tutti i casi in cui il consiglio di amministrazione ritenga, attraverso una risoluzione motivata, che una tale sospensione sia necessaria per tutelare gli interessi generali degli azionisti interessati.

In caso di sospensione del calcolo del valore netto di inventario, la Società provvederà a informare immediatamente e con i mezzi più appropriati gli azionisti che avevano richiesto la sottoscrizione, la conversione o il riscatto delle azioni del comparto o dei comparti interessati.

Nel caso in cui il totale delle domande nette di riscatto/conversione ricevute a titolo di un comparto in un giorno di calcolo del valore netto di inventario specifico si basi su oltre il 10% degli attivi netti del comparto interessato, il consiglio di amministrazione può decidere di ridurre e/o di rinviare le domande di riscatto/conversione presentate in proporzione, in modo da ridurre il numero di azioni rimborsate/convertite in quel giorno fino al 10% degli attivi netti del comparto interessato. Qualsiasi domanda di riscatto/conversione rinviata sarà ricevuta prima rispetto alle domande di riscatto/conversione ricevute nel successivo giorno di calcolo del valore netto di inventario, sempre con riserva del limite precedentemente citato del 10% degli attivi netti.

In circostanze eccezionali che possono compromettere negativamente gli interessi degli azionisti o in caso di domande di sottoscrizione, riscatto o conversione superiori al 10% degli attivi netti di un comparto, il consiglio di amministrazione si riserva il

diritto di fissare il valore di un'azione solo dopo aver effettuato, non appena possibile, per conto del comparto, gli acquisti e le vendite di valori mobiliari che dovessero rendersi necessari. In questo caso, le domande di sottoscrizione, riscatto e conversione in attesa di esecuzione saranno trattate contemporaneamente sulla base del valore netto calcolato.

Le domande in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta, purché tale notifica sia ricevuta dalla Società prima della cessazione della sospensione. Le domande in sospeso saranno prese in considerazione il primo giorno di valutazione successivo alla cessazione della sospensione. Nel caso in cui tutte le domande in sospeso non possano essere trattate in uno stesso Giorno di Valutazione, le domande più vecchie avranno la priorità sulle domande più recenti.

TITOLO III – AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA SOCIETÀ

Art. 16. Amministratori

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, azionisti o meno, nominati dall'assemblea generale degli azionisti per un mandato della durata massima di sei anni, rinnovabile.

Il mandato di ogni amministratore potrà essere revocato, con decisione motivata o meno, dall'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso in cui la posizione di un amministratore nominato dall'assemblea generale degli azionisti diventi vacante, gli amministratori ancora in carica potranno nominare in via provvisoria un nuovo amministratore, . fino alla nomina definitiva da parte degli azionisti in occasione della successiva assemblea generale.

Art. 17. Presidenza e riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione sceglierà tra i suoi membri un presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Potrà inoltre designare un segretario che non dovrà necessariamente essere un amministratore.

Ogni qualvolta l'interesse della Società lo richieda, il consiglio di amministrazione verrà riunito su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, di un vicepresidente o di due amministratori nel luogo, data e ora indicati nell'avviso di convocazione. Qualora un amministratore non possa partecipare alla riunione, potrà darne comunicazione scritta o via telex, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica, delegando un altro amministratore a rappresentarlo e a votare in sua vece. Un amministratore può rappresentare contemporaneamente uno o più amministratori assenti.

Ogni riunione del consiglio di amministrazione dovrà essere convocata tramite comunicazione scritta inviata a tutti gli amministratori con un preavviso di almeno 24 ore rispetto all'ora prevista per la riunione, tranne in casi di emergenza, la cui natura e le cui motivazioni dovranno essere indicate nell'avviso di convocazione. Si potrà anche soprassedere a tale convocazione col consenso scritto di tutti gli amministratori, anche inviato per cablogramma, telegramma, telex o fax. Non è richiesta una convocazione speciale della riunione del consiglio di amministrazione qualora l'orario e il luogo della riunione fossero già stati fissati in una delibera precedentemente adottata dal consiglio di amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente più anziano, se nominato, oppure dall'amministratore delegato, se questa carica è prevista, ovvero dall'amministratore più anziano presente alla riunione.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare e agire solo se è presente o rappresentata la maggioranza degli amministratori. Le delibere vengono adottate a maggioranza semplice dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. Qualora nel corso di una riunione del Consiglio una votazione in merito a una delibera si concludesse in parità, sarà decisivo il voto espresso dal Presidente.

Ogni amministratore potrà partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione tramite conferenza telefonica o analoghi mezzi di comunicazione che consentano a tutti i partecipanti alla riunione di dialogare tra loro. La partecipazione a distanza alla riunione del consiglio di amministrazione, utilizzando tali mezzi di comunicazione, equivale alla presenza diretta.

In deroga a quanto detto precedentemente, le delibere del consiglio di amministrazione potranno anche essere adottate tramite circolare, a condizione di essere approvate da tutti gli amministratori, che apporranno le loro firme su uno stesso documento o su varie copie del medesimo. Una delibera adottata in tali condizioni avrà la stessa validità di quelle approvate nel corso di una riunione del consiglio di amministrazione validamente convocato.

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione devono recare la firma del Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dell'amministratore o del soggetto che avrà assunto la presidenza della riunione.

Art. 18. Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione detiene i più ampi poteri ai fini del compimento di tutti gli atti amministrativi e di tutte le disposizioni nell'interesse della Società. Ogni potere non espressamente attribuito all'assemblea generale in applicazione delle vigenti leggi o del presente Statuto rientra nelle competenze del consiglio di amministrazione.

Nei confronti dei terzi, il potere di firma per la Società può essere esercitato da due amministratori congiuntamente oppure disgiuntamente da tutti i mandatari debitamente autorizzati a tale scopo dal consiglio di amministrazione.

Art. 19. Gestione ordinaria

Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri di gestione ordinaria della Società (compreso il potere di operare in qualità di firmatario autorizzato dalla Società) e di rappresentanza della Società a tal fine a uno o più amministratori ovvero a uno o più agenti che non siano necessariamente azionisti della Società. Tali soggetti avranno i poteri espressamente conferiti loro dal consiglio di amministrazione e potranno inoltre, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, subdelegare tali poteri. Il consiglio di amministrazione può altresì conferire procure speciali tramite atto notarile o scrittura privata autenticata.

Al fine di ridurre gli oneri di gestione e amministrativi, consentendo una maggiore diversificazione degli investimenti, il consiglio di amministrazione può decidere che la totalità o una parte degli attivi della Società saranno cogestiti con attivi appartenenti ad altri organismi di investimento collettivo lussemburghese o che la totalità o una parte degli attivi dei comparti saranno cogestiti fra loro.

Art. 20. Politica di investimento

Il consiglio di amministrazione, applicando il principio della ripartizione dei rischi, detiene i più ampi poteri ai fini della definizione della politica e delle restrizioni di investimento della Società e di ciascuno dei suoi comparti, nonché delle linee di condotta da seguire nell'amministrazione della Società, nel rispetto della Legge e fatte salve le seguenti condizioni:

- a) Al di fuori dell'Unione Europea, la Società potrà investire in qualsiasi tipo di valore mobiliare e strumento del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di Borsa o su altro mercato regolamentato, regolarmente operante, riconosciuto ed aperto al pubblico, di qualsiasi paese;
- b) La Società non potrà investire complessivamente oltre il 10% degli attivi di ciascun comparto in OICVM ed in altri OIC, ad eccezione dei comparti delle linee "Safe", "Strategy World", "Strategy USD", "Strategy SRI" e "Strategy Active Click";
- c) Il consiglio di amministrazione potrà decidere che un comparto abbia come politica di collocamento la riproduzione della composizione di un indice azionario od obbligazionario entro i limiti consentiti dalla Legge e dalle autorità di vigilanza;
- d) La Società potrà investire oltre il 35% dei suoi attivi in qualsiasi Stato, ente pubblico locale od organismo internazionale di tipo pubblico che emetta o garantisca i titoli selezionati.

Art. 21. Delega della gestione e consulenza

La Società potrà stipulare con altre società lussemburghesi o estere uno o più contratti che abbiano come oggetto la delega della gestione nel senso più ampio del termine in base alla Legge ovvero servizi di consulenza, nel rispetto delle limitazioni e dei termini stabiliti dalla Legge.

Art. 22. Clausola di validità

Nessun contratto o transazione concluso dalla Società con altre società o imprese potrà essere in alcun modo inficiato o viziato dal fatto che uno o più amministratori o direttori della Società abbiano un qualunque interesse in tali società o imprese, ovvero per il fatto di essere a loro volta amministratori, soci, direttori o dipendenti delle stesse.

L'amministratore o il direttore della Società che fosse anche amministratore, direttore o dipendente di una società o impresa con cui la Società abbia stipulato dei contratti o con cui sia in relazioni d'affari non sarà, per ciò stesso, privato del diritto di deliberare, votare e agire in relazione a materie attinenti a detti contratti o affari. Qualora un amministratore o direttore avesse un interesse personale in relazione a un affare della Società, tale amministratore o direttore dovrà informare il consiglio di amministrazione di tale interesse personale e non potrà deliberare né partecipare al voto relativamente al suddetto affare; l'operazione in questione e l'interesse personale dell'amministratore o del direttore dovranno essere comunicati in una relazione specifica alla successiva assemblea generale degli azionisti.

Art. 23. Revisore dei conti

I dati contabili contenuti nella relazione annuale della Società dovranno essere certificati da un Revisore dei conti nominato dall'assemblea generale con un mandato di durata stabilita dall'Assemblea stessa e remunerato dalla Società.

TITOLO IV – ASSEMBLEE GENERALI

Art. 24. Rappresentanza

L'assemblea generale degli azionisti della Società validamente costituita rappresenta tutti gli azionisti della Società. L'assemblea generale degli azionisti avrà i più ampi poteri al fine di disporre, eseguire o ratificare gli atti riguardanti le operazioni della Società. Le delibere dell'assemblea generale saranno vincolanti per tutti gli azionisti della Società indipendentemente dalla categoria o sottocategoria di azioni detenute. Tuttavia, se le decisioni riguardano esclusivamente i diritti specifici degli azionisti di un comparto, categoria o sottocategoria di azioni, ovvero se esiste il rischio di un

conflitto di interessi tra diversi comparti, tali delibere dovranno essere adottate da un'assemblea generale che rappresenti gli azionisti del comparto, categoria o sottocategoria interessati.

Art. 25. Assemblea generale degli azionisti

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà in Lussemburgo, presso la sede sociale della Società, o presso altra sede lussemburghese indicata nell'avviso di convocazione, il terzo venerdì del mese di aprile, alle ore 14.30. Qualora tale giorno fosse festivo o non fosse un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il primo giorno lavorativo bancario successivo. L'assemblea generale annuale potrà anche tenersi all'estero se il consiglio di amministrazione dovesse constatare d'autorità l'esistenza di circostanze eccezionali che lo richiedano.

Le altre assemblee generali degli azionisti si terranno nel giorno, all'ora e nel luogo specificati nell'avviso di convocazione.

Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente più anziano, se nominato, oppure dall'Amministratore delegato, se questa carica è prevista, ovvero da un amministratore o qualsiasi altra persona designata dall'Assemblea.

Art. 26. Votazioni

Ogni azione dà diritto a un voto e tutte le azioni, a qualunque comparto appartengano, concorrono in eguale misura all'approvazione delle delibere dell'assemblea generale. Le frazioni di azioni non danno diritto ad alcun voto.

Ogni azionista ha il diritto di partecipare alle assemblee personalmente o delegando una terza persona quale suo mandatario tramite comunicazione scritta, cablogramma, telegramma, telex o fax.

Art. 27. Quorum e maggioranza

Fatte salve le disposizioni contrarie della legge in vigore o del presente Statuto, le delibere dell'assemblea generale degli azionisti vengono adottate a maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati, senza tener conto delle astensioni.

TITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28. Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre del medesimo anno.

Art. 29. Partecipazione all'utile di esercizio

È consentita la distribuzione di dividendi nella misura che riterrà opportuna, purché il totale del patrimonio netto della Società sia sempre superiore al capitale minimo previsto dalla Legge.

L'assemblea generale degli azionisti deciderà, su proposta del consiglio di amministrazione, in che misura versare un dividendo alle azioni di distribuzione per ogni categoria/sottocategoria di azioni.

La Società distribuirà annualmente alle azioni di distribuzione un importo pari ad almeno tutti gli interessi attivi raccolti, al netto degli emolumenti, commissioni e spese attribuibili in proporzione a tali azioni.

Il consiglio di amministrazione può versare acconti sui dividendi, conformemente alle leggi vigenti.

Il consiglio di amministrazione può decidere di distribuire dividendi in azioni di nuova emissione anziché in contanti, secondo le modalità e le condizioni che riterrà più opportune.

I dividendi verranno corrisposti nella divisa del comparto, salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.

TITOLO VI – SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – FUSIONE – CONFERIMENTO

Art. 30. Scioglimento della Società

L'assemblea generale degli azionisti può in qualsiasi momento decidere lo scioglimento della Società deliberando secondo le stesse modalità previste per la modifica del presente Statuto.

Qualora il capitale della Società dovesse scendere al di sotto dei due terzi del capitale minimo di legge, la questione dello scioglimento della Società sarà sottoposta dal consiglio di amministrazione al giudizio dell'assemblea generale senza alcun quorum di presenza e deliberante a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati, senza tener conto delle astensioni. Analogamente, anche qualora il capitale dovesse scendere al di sotto di un quarto del capitale minimo di legge, l'assemblea generale potrà deliberare senza alcun quorum di presenza, ma lo scioglimento potrà essere pronunciato solo dagli azionisti che detengano almeno un quarto delle azioni rappresentate.

L'assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento della Società dovrà tenersi entro quaranta giorni dalla constatazione della diminuzione dell'attivo netto sotto i limiti, rispettivamente, dei due terzi o di un quarto del capitale minimo.

Art. 31. Liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione a cura di uno o più liquidatori, che potranno essere persone fisiche o giuridiche e che saranno nominati dall'assemblea generale degli azionisti, la quale determinerà i loro poteri e la retribuzione.

Il prodotto netto di liquidazione di ogni comparto, categoria/sottocategoria sarà distribuito dai liquidatori agli azionisti di ogni comparto, categoria/sottocategoria in proporzione del numero di azioni che essi detengono nel comparto, categoria/sottocategoria in questione.

Il prodotto di liquidazione che non sarà stato distribuito al momento della chiusura della procedura di liquidazione sarà mantenuto in deposito sotto la vigilanza della Caisse de consignation a favore degli azionisti non identificati fino al termine di prescrizione di trent'anni.

Art. 32. Liquidazione, fusione, conferimento di comparti

L'assemblea generale degli azionisti di un comparto può decidere:

- 1) la semplice liquidazione del comparto;
- 2) la chiusura del comparto mediante conferimento a un altro comparto della Società;
- 3) la chiusura del comparto mediante conferimento a un altro Organismo di Investimento Collettivo di diritto lussemburghese entro i limiti previsti dalla Legge.

In questo caso non è richiesto il quorum di presenza e le risoluzioni vengono adottate a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate.

In caso di conferimento a un fondo comune di investimento, sarà richiesto il consenso formale degli azionisti interessati e la decisione adottata sul conferimento impegnerà esclusivamente gli azionisti che si saranno pronunciati a favore di tale conferimento.

Le stesse decisioni possono essere adottate dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi membri, soltanto nei seguenti casi:

- 1) quando gli attivi netti del comparto interessato scendono al di sotto di una soglia ritenuta sufficiente ad assicurare una gestione efficiente del comparto;
- 2) quando intervengono modifiche sostanziali della situazione politica, economica e sociale, e qualora l'interesse degli azionisti lo giustifichi.

Le decisioni adottate dall'assemblea generale o dal consiglio di amministrazione saranno oggetto di pubblicazione sulla stampa, come previsto nel prospetto informativo per le notifiche agli azionisti.

In caso di chiusura di un comparto mediante conferimento, gli azionisti di questo comparto avranno la facoltà di richiedere il riscatto delle loro quote per un periodo di un mese a partire dalla pubblicazione prevista nel precedente paragrafo. In questo caso non sarà imputata loro alcuna spesa di riscatto. Alla scadenza di detto termine, la decisione di conferimento impegnerà tutti gli azionisti di questo comparto che non si saranno avvalsi di tale facoltà.

In caso di semplice liquidazione di un comparto, le disponibilità nette saranno distribuite alle parti beneficiarie in proporzione alle azioni possedute nei comparti interessati. Le disponibilità non distribuite alla data di chiusura di liquidazione saranno depositate presso la banca depositaria per un periodo che non può superare sei mesi a partire da tale data. Superato tale termine, queste disponibilità saranno depositate presso la Caisse de Consignation fino al termine della prescrizione legale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33. Custodia del patrimonio della Società

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge, la Società stipulerà un contratto di deposito con un istituto bancario o di risparmio (la "Banca depositaria") rispondente ai requisiti della legge del 5 aprile 1993 e successive modifiche relative alla vigilanza del settore finanziario.

Il rapporto con la Banca depositaria avrà poteri e oneri ai sensi delle disposizioni di Legge.

Qualora la Banca depositaria rinunciasse all'incarico, il consiglio di amministrazione si adoprerà per trovare una nuova Banca depositaria entro 2 mesi dalla data in cui tale rinuncia diverrà esecutiva. Il consiglio di amministrazione potrà disdire il contratto di deposito, ma potrà revocare l'incarico alla Banca depositaria solo dopo aver trovato un altro istituto subentrante.

Art. 34. Modifica dello Statuto

Qualsiasi modifica al presente Statuto deve essere approvata dall'assemblea generale degli azionisti ed è disciplinata, per quanto riguarda il quorum di presenza e il voto, dalla legge in vigore e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 35. Disposizioni legali

Per tutte quelle materie che non sono disciplinate dal presente Statuto, si applicheranno le disposizioni della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 e successive modifiche sulle società commerciali, nonché la legge del 20 dicembre 2002 sugli Organismi di Investimento Collettivo.

PER LO STATUTO COORDINATO

Henri HELLINCKX

Notaio a Mersch

Mersch, 29 dicembre 2006